

Formazione Maggioli

Corso online

**Le attività di accertamento dei tributi locali
dopo la riforma del processo tributario e dello Statuto del contribuente
Indirizzi operativi**

Martedì 26 marzo 2024, ore 9.30-11.30

Docente

Stefania Zammarchi

Esperta ed autrice di pubblicazioni in materia di tributi locali.

Dottore commercialista e Revisore dei conti. Dirigente presso Unione di Comuni



www.ufficiotributi.it

La rivista giuridica online
in materia di tributi locali e regionali

“Ufficio Tributi” è il servizio Internet dedicato alla fiscalità locale, regionale e alla riscossione pubblica. Costantemente aggiornato con le ultime novità di normativa, prassi e giurisprudenza.

Servizi inclusi:

- ❖ Finanza e Tributi Locali Channel (11 corsi online all'anno sulle tematiche di maggior interesse per gli operatori del settore)
- ❖ Dossier tematici ed e-book
- ❖ Scadenziario
- ❖ Risposta a quesiti
- ❖ Come fare (modelli operativi)
- ❖ Newsletter quindicinale di aggiornamento
- ❖ Legge 241/1990 annotata con la prassi e giurisprudenza
- ❖ Motore di ricerca

Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242

Legge di bilancio 2024

Guida all'applicazione negli Enti locali
della Legge 30 dicembre 2023, n. 213

Con mappe delle novità contenute in:

- Legge di bilancio 2024 (L. 213/2023)
- Decreto proroghe (D.L. 132/2023)
- Decreto anticipi (D.L. 145/2023)
- Decreto milleproroghe (D.L. 215/2023)
- Primo modulo riforma IRPEF (D.Lgs. 216/2023)

La Legge di bilancio 2024 unitamente agli ultimi provvedimenti di fine anno, regolerà la gestione degli Enti Locali per l'anno 2024.

Le norme di maggior interesse per gli Enti Locali contenute nei provvedimenti sopra citati riguardano il ritorno alla spending review e il Fondo di solidarietà comunale.

Sul lato dei tributi, è stato prorogato al 2025 l'obbligo di approvare il prospetto delle aliquote IMU ed è stata introdotta una norma di interpretazione autentica sull'esenzione degli immobili destinati a finalità sociali e culturali.

Per ciò che riguarda l'addizionale comunale IRPEF, i Comuni potranno, entro il 15 aprile, uniformarsi ai nuovi scaglioni IRPEF oppure scegliere di mantenere, per il solo anno 2024, gli stessi scaglioni vigenti per il 2023.

In materia di personale, la Legge di bilancio non presenta norme che pongono limiti alle assunzioni.

Sul lato delle politiche in materia previdenziale, la Legge di bilancio proroga, anche per il 2024, la pensione anticipata flessibile per coloro che hanno raggiunto la cosiddetta quota 103.

Il manuale si apre con le mappe delle novità che consentono un rapido inquadramento delle norme intervenute e che, grazie al puntuale rinvio ai paragrafi di commento, rendono più agevole la consultazione.

È suddiviso in cinque capitoli:

- disposizioni su bilancio, contabilità, pareggio del bilancio e gestione;
- disposizioni in materia di tributi locali;
- disposizioni in materia di personale;
- disposizioni in materia fiscale;
- disposizioni varie.

Il ricco corredo di postille a margine offre al lettore un comodo strumento per orientarsi nel testo.


Per informazioni

SERVIZIO CLIENTI MAGGIOLI

Tel. 0541 628242

www.maggiolieditore.it

Legge delega al Governo per la riforma fiscale → Legge n. 111/2023, in vigore dal 29/08/2023



prevede:

- 24 mesi entro i quali il Governo adotta uno o più decreti legislativi recanti la **revisione del sistema tributario**, in conformità ai principi costituzionali, nonché del diritto dell'Unione europea e internazionale;
- Il testo è composto da **23 articoli** raggruppati in 5 titoli:
 - Titolo I - I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
 - Titolo II - I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), Principi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13) per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14) per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15);
 - Titolo III - I procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20);
 - Titolo IV - Testi unici e codici (art. 21);
 - Titolo V - Disposizioni finanziarie (art. 22-23).



Principali aspetti della riforma fiscale

- la struttura delle imposte dirette (Irpef e IRES);
- la revisione dell'IVA;
- il graduale superamento dell'Irap;
- la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;
- la revisione delle accise e altre imposte indirette
- il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, mantenendo il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;

Di interesse per i Comuni

- la revisione dell'attività di accertamento;
- la revisione del sistema nazionale della riscossione;
- la revisione del sistema sanzionatorio.



Revisione IRPEF → riflesso su addizionale comunale

Si segue sempre il principio costituzionale della progressività, ma con aliquota UNICA, attraverso l'equità orizzontale prevedendo, fra le altre :

- medesima area di esenzione fiscale per redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione con estensione a quelli autonomi;
- la possibilità di deduzioni dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, di spese sostenute per produrre lo stesso;
- in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, l'applicazione, i un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta rispetto a quello precedente;




Riforma dello Statuto dei diritti del contribuente - Legge n. 212/2000- ad opera del D. Lgs. n 219/2023

- la finalità di riforma alla Legge n. 212/2000
 - il divieto di analogia
- il principio del contraddittorio preventivo
generalizzato
- le cause di invalidità degli atti impositivi
 - l'autotutela obbligatoria
 - l'autotutela facoltativa
- la nuova procedura di accertame



Nuovi riferimenti



Diritto europeo e Cedu

Il decreto di riforma dello Statuto del contribuente richiama i principi dell'ordinamento dell'UE e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quali principi generali dell'ordinamento tributario e criteri di interpretazione delle norme tributarie, da applicare nei rapporti tributari.

Possibili garanzie “rafforzate” per regioni ed enti locali

Nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, le regioni e gli enti locali, non possono stabilire garanzie inferiori, ma solo livelli superiori, per quanto riguarda i principi:

- del contraddittorio,
- dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria,
- della tutela dell'affidamento,
- del divieto del bis in idem,
- del principio di proporzionalità,
- dell'autotutela.



Statuto contribuente → principi generali



Art.1 → obbligo generale di applicazione ai tributi locali senza indicare né tempistica, né tipologia atti



Approvazione apposito regolamento o aggiornamento regolamento general delle entrate



Termine di approvazione → non c'è il vincolo correlato bilancio preventivo in quanto il regolamento è diretto a recepire norme del legislatore nazionale che non incidono direttamente sui tributi ma sulle procedure



Trattandosi di un regolamento che comunque incide sulle attività di gestione dei tributi locali deve riportare il parere dei revisori

Statuto contribuente → principi generali



Art. 1, c. 3-bis → devono essere garantiti

- Contraddittorio informato ed effettivo
- Accesso alla documentazione
- Tutela dell'affidamento
- Divieto del *bis in idem*
- Principio di proporzionalità
- Autotutela



I regolamenti comunali devono essere conformi a detti principi, vincolanti per tutti




Gli enti devono garantire tutele almeno pari a quelle nazionali quindi possono prevedere ulteriori, ma non meno

Il contraddittorio preventivo



finalità



Deve consentire la partecipazione del contribuente nella fase istruttoria di verifica e controllo

Di contro l'ente impositore si deve preoccupare di raccogliere le informazioni utili a sostenere la propria pretesa impositiva

L'ente deve anticipare la contestazione che intende sollevare inviando lo schema dell'atto di accertamento

Il contraddittorio preventivo



Atti interessati




Si applica a tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria e prevede che questi siano preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo → CONTRADDITTORIO PREVENTIVO (Ad es. atti di contestazione di un'agevolazione dichiarata o situazioni soggettive come il valore delle aree edificabili)

Sono esclusi i cd «atti sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni» → da individuare da decreto MEF (probabile riferimento a quelli di AE)

Sono esclusi anche → i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione (ad es., se emessi per INSINUAZIONE ALL LIQ. GIUDIZIALE).

L'ente può sempre applicare l'istituto in via facoltativa anche per atti per i quali non sussiste l'obbligo.


Il contraddittorio preventivo



Art. 6-bis

- I commi 3 e 4 disciplinano le modalità per procedere con il contraddittorio preventivo, prevedendo che l'ente comunichi al contribuente, lo schema di atto con cui l'ente contesta la violazione rilevata, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni;
- L'eventuale atto di accertamento deve essere notificato trascorsi 60 gg dalla comunicazione;
- per evitare la decadenza dal potere impositivo quando scadenza del termine dei 60 gg è successiva a quella della decadenza, o se fra la scadenza del termine del contraddittorio e il termine di decadenza decorrono meno di 120 gg, il termine è posticipato di 120 gg;
- l'atto da notificare deve tenere conto delle osservazioni del contribuente e deve contenere la motivazione in grado di chiarire perché l'ente non le abbia, eventualmente, accolte.


Il contraddittorio preventivo



Procedura

1. l'ente deve «comunicare» al contribuente, «*con modalità idonee a garantirne la conoscibilità*» (quindi con notifica), lo schema di atto che è in procinto di emettere,
2. assegna un termine non inferiore a 60 gg per inviare documentazione od osservazioni,
3. Il termine impone la sospensione della notifica per 60 gg
4. Il contribuente, su richiesta, può accedere ed estrarre copia degli atti
5. Se la scadenza è successiva a quella del termine di decadenza dell'atto conclusivo o se fra la scadenza del termine assegnato per il contraddittorio ed il detto termine di decadenza decorrono meno di 120 gg, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
6. L'atto finale tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

Il contraddittorio preventivo




Schema di atto

Non vi sono indicazioni specifiche. Si ritiene possa trattarsi di atti simili agli «inviti al contraddittorio» previsti dal D.Lgs.n. 218/1998, in tema di accertamento con adesione.

Pertanto, deve contenere:

- i periodi di imposta sottoposti a verifica;
- le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- le motivazione alla base della contestazione;
- il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere alla documentazione ed acquisire copia;
- non è obbligatoria la convocazione

Il contraddittorio preventivo



Calcolo decadenza



- Se la data ultima per presentare controdeduzioni scade in un momento successivo al termine di decadenza dal potere di notificazione dell'atto impositivo → quest'ultimo termine slitta di 120 gg (esempio: termine contraddittorio 15 gennaio 2025, decadenza slitta al 15 maggio 2025)
- Se tra la data ultima per presentare controdeduzioni ed il termine di decadenza del potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di centoventi giorni → il termine ultimo per la notificazione slitta di 120 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni del periodo del contraddittorio (esempio: termine contraddittorio 30 novembre 2024, decadenza slitta al 30 marzo 2025)




Il contraddittorio preventivo



Come agire e cosa modificare

- Necessità di riorganizzare le procedure dell'ufficio,
- Individuare gli atti di «liquidazione» (omesso/tardivo/parziale versamento → per es. bollette TARI o IMU dovuta sulla base dei dati catastali) per distinguere quelli per i quali non è necessario avviare il contraddittorio preventivo (infedele/omessa dichiarazione → per es. per il riconoscimento di agevolazioni);
- Aggiornare gli atti di accertamento sulla base delle nuove previsioni, compresa l'esclusione del reclamo-mediazione, per la sua abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 220/2023;
- Predisporre gli atti con cui inviare la «comunicazione» del preavviso di contestazione;
- Il C.P. non necessita per gli atti già preceduti dall'atto di accertamento (per es. iscrizione di fermi amministrativi o ipoteche su beni mobili).

Il contraddittorio preventivo



Entrata in vigore



D. lgs. n. 219/2023 (modifiche Statuto contribuente) → diritto al contraddittorio entrato in vigore il 18 gennaio 2024

Intervento MEF con atto di indirizzo del 29/02/2024, pubblicato il 1°/03/2024 → da riferire alla sola Agenzia

L'entrata in vigore al 30 aprile del 2024 deve riferirsi alla procedura che applica il C.P. in occasione dell'accertamento con adesione, in conformità alle previsione di cui al D.Lgs. n 218/1997.

Come agire se il contribuente non risponde



Notifica dell'atto


1. → se l'ufficio ha certezza dei dati acquisiti e che hanno condotto alla trasmissione della «comunicazione», notifica l'atto pre-confezionato,
2. → è importante che l'atto contenga tutte le informazioni tipiche dell'atto di accertamento esecutivo,
3. → riportare la motivazione che ha condotto alla contestazione che viene notificata, specificando che il contribuente non ha fornito informazioni

Periodo del contraddittorio



Il decorso dei 60 giorni di cui al c. 3

- resta l'obbligo di attendere 60 giorni prima di notificare l'atto di accertamento, anche nel caso in cui il contribuente abbia risposto prima della scadenza di detto termine
- Ciò perché il contribuente ha la possibilità di trasmettere documenti in più volte o presentare ulteriori osservazioni e/o controdeduzioni
- Il termine è ordinatorio → osservazioni pervenute oltre i 60 giorni devono essere tenute in considerazione dall'ente impositore, stante il principio di collaborazione e buona fede che deve caratterizzare tutta la procedura.



Accesso agli atti del fascicolo



- accesso agli atti dell'istruttoria non previsto prima del D.Lgs. n. 219/2023
- Anche la Legge n. 214(1993 (art. 13, c. 2) disponeva: *“non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano”*
- Inoltre, in merito all'accesso agli atti amministrativi (art. 24, c. 1, lett. b)) esclude il diritto di accesso *“nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano»*.

Requisiti atto post contraddittorio



Motivazione rafforzata

1. → il contraddittorio deve essere effettivo, quindi il contribuente deve conoscere tutte le motivazioni delle contestazioni mosse,
2. → in assenza di confronto effettivo, l'atto è nullo,
3. → l'atto finale deve contenere una motivazione rafforzata, ai sensi del c. 4, ossia occorre dare atto delle osservazioni pervenute dal contribuente e delle motivazione per cui, eventualmente, l'ente non ha ritenuto di tenerne conto.
4. → l'esito del contraddittorio è parte della motivazione

Requisiti atto post contraddittorio



Motivazione rafforzata

Ai sensi art. 7 dello Statuto, l'atto deve riportare anche i presupposti ed i mezzi di prova, nonché le ragioni giuridiche su cui si fonda la pretesa fiscale.

Il c. 1-bis dell'art. 7 stabilisce che «i fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto...»

Le disposizioni citate sono assai rilevanti nella gestione degli accertamenti dei tributi locali

Motivazione rafforzata



1. → ammessa espressamente la motivazione «*per relationem*»,
2. → se l'atto a cui si fa riferimento non è già stato portato a conoscenza dell'interessato, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale,
3. → deve indicare espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.






Motivazione rafforzata



- I fatti e i mezzi di prova alla base dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non con un altro atto, in presenza di presupposti e che non sia intervenuta decadenza;
- La norma ricalca un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, direttamente correlata con la natura del processo tributario e, quindi, vieta che siano allegati nuovi mezzi di prova;
- Gli atti per richiedere tributi, interessi, sanzioni o accessori, devono indicare gli «interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione»;
- Le disposizioni suddette applicano anche agli atti emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione degli atti nei loro confronti.

Requisiti atto di accertamento



→ Gli atti di accertamento esecutivi e quelli successivi tesi alla riscossione devono tassativamente indicare:


« a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili».

→ Se ricorrono le condizioni, il contribuente può rivolgersi al TAR

Annullabilità e nullità dell'atto




→ 7-BIS. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

→ 7-TER. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto.


I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Atti irregolari




→ *7-QUATER* La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità.

Vizi attività istruttoria



→ *7-QUINQUIES* Non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge.

Vizi della notificazione




7-SEXIES

NOTIFICA INESISTENTE → se priva degli elementi essenziali o se effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Negli altri casi si tratta di notifica nulla, *«ma la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta entro il termine di decadenza dell'accertamento»*.

INESISTENZA NOTIFICA → ne comporta l'inefficacia.

Dall'entrata in vigore della nuova norma *«gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati»*.


Vizi della notificazione → inesistenza e nullità



Prima dell'art. 7-sexies non esisteva distinzione

- solo previsione art. 160 c.p.c.. → notifica nulla se non rispettate le disposizioni relative alla persona a cui è eseguita la stessa, ossia quando c'è incertezza assoluta su questa o sulla data di notificazione,
- tuttavia considera sanata la notifica se è raggiunto obiettivo,
- la distinzione era delineata dalla dottrina e dalla giurisprudenza
 - inesistenza della notificazione in assenza di collegamento tra il destinatario dell'atto e il soggetto o luogo presso il quale esso è notificato (Corte di Cassazione, SS.UU. sentenze gemelle nn. 14916 e 14917 del 2016) e non rappresenta un elemento essenziale dell'atto il luogo in cui la notificazione viene eseguita e, dunque, l'atto è nullo, con possibilità di essere sanato.
 - inesistenza della notifica si ha esclusivamente in presenza di assoluta assenza dell'atto e se l'attività di notifica è priva degli elementi costitutivi essenziali, in grado di qualificare un atto come notificazione.

Vizi della notificazione



La posizione della Corte di Cassazione sui vizi della notifica


Per la Suprema Corte l'omissione della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale, da cui ne deriva la nullità consequenziale dell'atto.

→ la notificazione è condizione di efficacia dell'atto e non un elemento costitutivo del medesimo,

→ l'impugnazione dell'atto consequenziale è diretta a far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto presupposto, senza aggredire nel contempo l'atto stesso

→ *“sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo”*, Cassazione sentenza n. 10012/2021.

Vizi della notificazione



Il rilievo del nuovo articolo 7-sexies.


Inserimento nello Statuto dei diritti del contribuente integra la normativa relativa ai vizi della notificazione di cui al codice di procedura civile → nullità della notifica all'art. 160,

→ sanatoria ai sensi dell'art. 156 c.p.c. quando l'atto raggiunge l'obiettivo che si era prefissato;

→ il nuovo articolo 7-sexies precisa che *“la nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto...”*;

→ Art. 7-sexies, c. 2 specifica che *“l'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia”*. Il successivo comma 3, infine, dispone che *“gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati”*.

Principio del *né bis in idem*



Art. 9-bis


«Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione finanziaria eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta».

La norma è diretta ad assicurare la notifica di 1 solo atto per anno d'imposta riferito alla medesima violazione.

Norma che non appare riferibile alla fiscalità locale la cui imponibilità ha quali presupposti gli immobili

Non si ritiene violato il principio se sul medesimo immobile si contesta l'omesso versamento ed anche l'infedele dichiarazione, in quanto violazioni distinte (omesso versamento vs infedele dichiarazione)

Principio del *né bis in idem*



Art. 9-bis

La Corte di Cassazione, con Ord. n. 27261/2023, ha ritenuto che i tributi comunali non sono sottoposti al principio di unicità e globalità del procedimento di accertamento, stante il tenore dell'art. 1, c. 161, della Legge n. 296/2006.

Pertanto, nella fiscalità locale esiste una disposizione che prevede «diversamente».

La norma, tuttavia, lascia aperte delle criticità che sarebbe opportuno siano fugate da uno specifico intervento normativo.

Peraltro, l'art. 9-bis non fa riferimento alla tipologia di violazione ma, piuttosto, all'azione accertativa in via generale.

Divieto di divulgazione dei dati del contribuente



Art. 9-ter

L'articolo 9-ter disciplina il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti. In particolare il comma 1 prevede che, nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'Amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici.

Resta, dunque, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge, ma ai sensi del comma 2 è fatto divieto alla medesima Amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni così acquisite, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Art.10-ter

L'ente impositore nell'attività accertativa deve applicare questo principio, tenendo presente che non deve eccedere rispetto ai fini perseguiti, evitando di non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

Il riferimento è l'art. 5, paragrafo 4, del Trattato sull'UE che precisa che esso mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell'Unione entro limiti determinati. Nel dettaglio, gli interventi dell'Unione:

- devono essere idonee a conseguire il fine desiderato;
- devono essere necessarie per conseguire il fine desiderato;
- non devono imporre alle persone un onere eccessivo rispetto all'obiettivo che si intende raggiungere (proporzionalità in senso stretto).

Questo vale anche per i tributi comunali, cosicché l'ente locale si deve limitare al necessario per conseguire gli obiettivi previsti, senza porre oneri eccessivi a carico dei contribuenti, né assumere comportamenti eccedenti o non proporzionali alla suddetta finalità.

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Corte Costituzionale, sentenza 17 marzo 2023, n. 46 → l'art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 consente all'ente di ricondurre la misura della sanzione secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, applicabili al sistema delle sanzioni.

L'intervento della S.C. subordina il principio dell'indisponibilità assoluta della misura della sanzione alla necessità di applicare la giusta misura della sanzione. Come evidenziato da IFEL, sussiste l'obbligo di esercizio della discrezionalità amministrativa tenendo conto di elementi di conoscenza di cui l'amministrazione finanziaria è in possesso e che possono ben concorrere alla concreta attuazione del principio di proporzionalità. (ad es. applicazione per infedele/omessa dichiarazione in luogo di quella dell'omesso versamento)

Peraltro l'art. 7, c. 1, dispone «*Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali*»

Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Peraltro, l'art. 7, del d.lgs. 472/1997 precisa:

“Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo”.



A ciò va aggiunto che la Corte di Cassazione ha chiarito che la riduzione delle sanzioni *“ben può essere operata già da parte dell’Agenzia delle entrate, poiché questa spesso dispone, fin dal momento della irrogazione della sanzione, degli elementi di valutazione utili al riguardo. In ogni caso ad essa potrà ricorrere il giudice nell’ambito del contenzioso, anche a prescindere da una formale istanza di parte, ogni qualvolta sia stato articolato un motivo di impugnazione sulla debenza o sull’entità delle sanzioni irrogate e risultino allegare circostanze tali da consentirlo”.*

L'istituto dell'autotutela

- Istituto che trova ingresso nello Statuto dei diritti del contribuente ad opera del D. Lgs. n. 219/2023, profondamente innovato
- ora disciplinato agli articoli 10-quater (autotutela obbligatoria) e 10-quinquies (autotutela facoltativa), con limitazione della discrezionalità prima riservata all'ente impositore,
- abrogazione previgente disciplina di cui all'art. 2-quater del D.Lgs. n. 564/1994 in cui aveva esclusiva applicazione discrezionale, in quanto all'ente impositore era riconosciuto un potere discrezionale assai esteso che incontrava come unico limite la sentenza passata in giudicato, con esito favorevole per l'ente medesimo,
- In precedenza il rifiuto di esercizio di autotutela non era impugnabile.

Autotutela → finalità



- consente all'ente impositore di intervenire attraverso:
 1. annullamento, parziale o totale, di atti impositivi,
 2. rinuncia all'emissione degli stessi;
- introdotta a decorrere dal 18 gennaio 2024, con contestuale abrogazione dell'art. 2- quater del D Lgs. n. 564/1994;
- la disciplina contenuta nello Statuto del contribuente prevede due fattispecie:
 - Autotutela obbligatoria, di cui all'art. 10-quater per le fattispecie stabilite ex-lege;
 - Autotutela facoltativa, di cui all'art. 10-quinquies, per le situazioni in cui è l'ente impositore che ritiene opportuno adottare l'istituto deflativo.

Autotutela obbligatoria

Disciplinata dall'art. 10-quater della Legge n. 212/2000 (S.C.) è da applicarsi obbligatoriamente, per le seguenti fattispecie:

1. errore di persona;
2. errore di calcolo;
3. errore sull'individuazione del tributo;
4. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione finanziaria;
5. errore sul presupposto d'imposta;
6. mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
7. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Il c. 2 individua le casistiche per cui non è applicabile l'autotutela, ossia:

- in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria,
- quando è decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato, per mancata impugnazione.

Autotutela facoltativa

L'art. 10-quinquies disciplina l'autotutela facoltativa, lasciando massima discrezionalità all'ente che, pertanto, può annullare, in tutto o in parte un atto impositivo, attivando l'istituto in piena autonomia, anche:

- senza la presentazione di istanza da parte del contribuente,
- anche quando l'ente si trova in pendenza di giudizio,
- o nel caso di atti definitivi se viene rilevata l'illegittimità o l'infondatezza dell'atto o dell'impugnazione.

All'interno dell'autotutela facoltativa, dunque, possono essere ricomprese le ipotesi in precedenza elencate dal decreto ministeriale n. 37/1997, non riportate nell'elenco relativo all'autotutela obbligatoria, quali:

- la doppia imposizione,
- la mancanza di documentazione sanata in un secondo momento, non oltre i termini di decadenza,
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, negati in precedenza.

Responsabilità del funzionario

Il legislatore, sia in relazione all'autotutela obbligatoria, quanto con riferimento all'autotutela facoltativa, ha disciplinato la responsabilità che può essere imputata al funzionario responsabile del tributo.

Sia al comma 3 dell'art. 10-quater, sia al comma 3 del successivo art. 10-quinquies, il responsabile dell'ufficio che procede con l'esercizio dell'autotutela è chiamato a rispondere per danno erariale solo in presenza di dolo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della Legge n. 20/1994 che, pertanto, esclude la colpa grave.

Pertanto, la previsione limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, ai fatti commessi con dolo, escludendo l'ipotesi di colpa grave.

Differenza con la precedente normativa

La precedente disciplina prevedeva un potere attribuito ai Comuni di carattere del tutto discrezionale.

Peraltro, l'autotutela non era impugnabile e neppure il diniego, espresso o tacito, ad eccezione della presenza di motivi di interesse generale, come affermato dalla Cassazione (sentenza n. 6509/2019)

La previsione di impugnabilità è contenuta all'art. 19, del D.Lgs. n. 546/1992, come integrato ad opera del D.Lgs.n. 220/2023, con i seguenti inserimenti:

g-bis), del “rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n.212”;

g-ter) del “rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n.212”.

Ciò comporterà una riluttanza degli uffici a rispondere all'autotutela facoltativa

STRUMENTI PER LIMITARE IL CONTENZIOSO

Accertamento con adesione (D. Lgs. n. 218/1997)

Istituto introdotto per **AE**

Estende di 90 gg il periodo in cui è possibile giungere ad un accordo

L'accordo si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto, entro 20 gg dal verbale di adesione con sanzioni ridotte ad 1/3

Applicabile alla fiscalità locale con approvazione di apposito regolamento (art. 50, Legge n. 449/1997)

NB: attenzione a disciplinare o coordinare il contraddittorio preventivo (art 4-octies, D.L. n. 34/2019, in vigore da 1/07/2020)

Riforma del processo tributario → le disposizioni più rilevanti

- Modifica del litisconsorzio (art. 14)
 - Spese di giudizio (art. 15)
- Comunicazione, notificazione e deposito telematico (
 - Abrogazione dell'art. 17-bis, reclamo-mediazioni
 - Atti impugnabili oggetto di ricorso (art. 19)
 - Termine proposizione ricorso (art.21)
 - Certificazione di conformità (art. 25bis),
- Pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 37)
 - Sospensione dell'atto impugnato (art. 47)
- Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione (art. 47bis)
 - Conciliazione (art.48)
- Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (art. 52)
 - Nuove prove in appello (art. 58)
- Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per Cassazione (art. 62bis)



Ricorso contro atto gestito da soggetto diverso dal Comune

Art. 14, c. 4-bis (*“Litisconsorzio ed intervento”*): *“In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”*.

Ciò per far sì che si instauri un unico giudizio per controversie sorte in relazione alla fase di riscossione coattiva. Si rammenta in tali circostanze la Corte di Cassazione ha ritenuto fosse onere di ADER, o comunque dell'agente della riscossione, la chiamata in causa dell'ente impositore, in applicazione all'art. 39, D. Lgs. 112/1999.

La nuova disposizione impedisce che sia annullata la cartella o l'atto emesso da altro agente della riscossione a causa della mancata chiamata in giudizio del Comune, in grado di dimostrare la regolare notifica dell'atto presupposto.

La norma è in vigore dal 5 gennaio 2024

Spese di lite

Art. 15, modifica c. 2 (*“Spese di giudizio”*): *“Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio”*. La norma ricalca la previsione passata con condanna alle spese della parte soccombente, purché non sussistano ragioni gravi ed eccezionali, richiamate nella sentenza. E' ora previsto che la compensazione è ammessa se una delle parti risulta vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio. In questo modo si tenta di incentivare le parti a presentare i documenti in anticipo nella fase precontenziosa.

Il c. 2-sexies, dispone che *“Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”*

Introdotta c. 2-nonies *«Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte»*. Pertanto occorre considerati questi elementi.

Comunicazioni, notificazioni e depositi telematici → da 01/09/24

L'art. 16-bis prevede, al c. 1 «Le comunicazioni sono effettuate mediante posta elettronica certificata ai sensi del [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, le comunicazioni sono effettuate anche ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a quelli delle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria. In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.

Nuovo c. 4-bis: «La violazione delle disposizioni dei commi da 1 a 3, nonché delle vigenti norme tecniche del processo tributario telematico, non costituisce causa di invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio stabilito dal giudice”.



Abrogazione reclamo-mediazione

Abrogazione art. 17-bis per i ricorsi presentati dal 4 gennaio 2024, quindi applicabile per i ricorsi presentati fino al 3 gennaio 2024.

Procedura non ritenuta più idonea con l'introduzione del principio del contraddittorio preventivo generalizzato.

Per i ricorsi a cui è ancora applicabile, restano invariate anche le procedure ossia:

- Periodo di sospensione dell'atto 90 giorni, destinati al tentativo di mediazione,
- Applicazione delle sanzioni nella misura del 35% in caso di accordo fra le parti,
- Versamento della somma concordata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo

Nuovi atti impugnabili

Art. 19 recante → «*Atti impugnabili oggetto di ricorso*»

1. Il ricorso può essere proposto avverso:

..... (omissis)

«g) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
((g-bis) il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater della legge 27 luglio 2000, n. 212;
((g-ter) il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212;»

L'integrazione del decreto sui procedimenti del processo tributario prende atto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 219/2023 in materia di autotutela, anche se, prima del suo ingresso nello Statuto del contribuente non era impugnabile, compreso il diniego tacito (Corte Cost, sentenza n. 181/2017)

Art. 21 ad oggetto → «*Termine per la proposizione del ricorso*»

Previsione del termine per l'impugnazione del diniego tacito dell'autotutela

C.2, primo periodo → “*Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all' articolo 19, comma 1, lettere g) e g-bis), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto*”.

- È possibile ricorrere contro il diniego dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla richiesta di annullamento,

Quindi:

- la nuova previsione decorre dal 1° settembre 2024, ossia per i ricorsi instaurati dal tale data,
- la norma non è coordinata con le previsioni che hanno introdotto la «nuova» autotutela, applicabili dal 5 gennaio 2024.



Potere di certificazione di conformità

Art. 25-bis → inserimento comma 5-bis

«Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale»

A decorrere dal 1° settembre 2024, in primo e secondo grado, il giudice non terrà conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo dei quali non è depositata nel fascicolo telematico la copia informatica, anche per immagine, munita di attestazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art.22CAD.

In sostanza, il legislatore intende potenziare l'informatizzazione della giustizia.

Pubblicazione e comunicazione della sentenza

Art. 37 → modifica la c. 1 e abrogazione del c. 2

C- 1 → deposito telematico della sentenza, entro il termine di 30 giorni dalla data della deliberazione;

c. 1 ultimo periodo → *“Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito”*. Quindi cambia l'apposizione, sulla sentenza, della data e della firma del segretario.

c. 2 abrogato, prevedeva comunicazione sentenza entro 10 gg dal deposito.

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai giudizi instaurati con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024.

Sospensione dell'atto impugnato

Art. 47 → modifiche decorrono dal 5 gennaio

Modifica sostanziale su impugnazione ordinanze cautelari

c. 4 → dispone che il collegio o il giudice monocratico, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, decide sull'istanza con ordinanza motivata nella stessa udienza di trattazione.

- L'ordinanza del collegio è immediatamente comunicata alle parti ed è impugnabile innanzi alla corte di giustizia tributaria di secondo grado entro il termine perentorio di 15 gg dalla sua comunicazione da parte della segreteria;
- L'ordinanza cautelare del giudice monocratico è impugnabile solo con reclamo innanzi alla CGT di I grado in composizione collegiale, da notificare alle altre parti costituite nel termine perentorio di 15 gg dalla sua comunicazione da parte della segreteria;
- L'ordinanza cautelare della CGT di II grado non è impugnabile.

Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

Art. 47 ter → modifiche decorrono dal 5 gennaio

Il giudice può definire la causa già in sede di decisione della domanda cautelare, al fine di ridurre i tempi di trattazione e migliorare l'efficienza del sistema giudiziario.

E' previsto che il collegio, in sede di decisione della domanda cautelare, trascorsi almeno 20 gg dall'ultima notificazione del ricorso, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari di voler proporre motivi aggiunti ovvero regolamento di giurisdizione.

C. 2 → la disposizione si applica anche quando la domanda cautelare è proposta innanzi al giudice monocratico.

C. 3 → individua le condizioni necessarie per la sentenza semplificata, ossia il giudice ravvisa la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.

Definizione del giudizio in esito alla domanda di sospensione

→ Segue → Art. 47 ter

La nuova previsione dovrebbe applicarsi solo in sede di primo grado, in quanto viene fatto riferimento solo al ricorso e non anche all'appello.

La sentenza semplificata può essere adottata solo nel caso in cui sia stata presentata domanda cautelare, stante il fatto che l'art. 47-ter reca la precisazione di domanda di sospensione ed anche perché nello schema del decreto legislativo la sentenza semplificata era prevista non solo nel caso dei giudizi cautelari, ma anche nell'ipotesi in cui era assente una richiesta cautelare.

Conciliazione innanzi la Corte di Cassazione

Art. 48 → modifiche decorrono dal 5 gennaio

C. 4-bis → prevede che le disposizioni relative alla conciliazione fuori udienza si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

In questo modo si tenta di ridurre il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, promuovendo la deflazione del contenzioso assai numeroso davanti alla Corte di Cassazione.

Art. 48-ter (*“Definizione e pagamento delle somme dovute”*)

C- 1 → nel caso di conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione le sanzioni si applicano nella misura del 60% del minimo previsto dalla legge.

Conciliazione

Si segnala che le sanzioni in ambito di «conciliazione» sono progressive, in relazione al grado di giudizio in cui le parti addivengono all'accordo.

Nel dettaglio, le sanzioni sono così stabilite:

1. Conciliazione avvenuta in primo grado → 40% del minimo edittale,
2. Conciliazione avvenuta in secondo grado → 50% del minimo edittale,
3. Conciliazione innanzi alla Corte di Cassazione → 60% del minimo edittale.

PERFEZIONAMENTO:

sottoscrizione accordo con somme dovute, i termini e modalità versamento



l'accordo è titolo per la riscossione

Giudice competente e provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello

Art. 52 → modifiche decorrono dal 5 gennaio per velocizzare la fase cautelare

C. 2 → espunto 2° periodo che dava sempre la possibilità di sospensione

La sospensione ora è disciplinata dall'art.47, comma1, d.lgs. n. 546/1992.

Nel dettaglio si prevede che *“Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti al meno cinque giorni liberi prima”*.

Nuovo c. 6-bis → stabilisce che l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione non può in ogni caso coincidere con l'udienza di trattazione del merito della controversia.

Nuove prove in appello

Art. 58 (*“Nuove prove in appello”*), riformulato e applicato dal 5 gennaio 2024

C. 1 → non ammessi nuovi mezzi di prova e né produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa o se la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Eccezionalmente il giudice di secondo grado può acquisire le prove pretermesse nel primo grado, se indispensabili per la decisione o se la parte appellante dimostra che la mancata produzione non dipende da causa a questa imputabile.

C. 2 → possibilità di proporre motivi aggiunti se la parte viene a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di I grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati.

Nuove prove in appello

Art. 58 (*“Nuove prove in appello”*), riformulato e applicato dal 5 gennaio 2024

C. 3 → non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in I grado; ciò anche ai sensi dell'art. 14, c. 6-*bis*, che impone la proposizione del ricorso con il quale si contesta il vizio di notifica dell'atto presupposto, nei confronti sia del soggetto che ha emesso l'atto impugnato, sia del soggetto che ha emesso l'atto presupposto a quello impugnato.

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

Art. 62bis → decorre dal 5 gennaio 2024

La norma si pone il fine di accelerare la fase cautelare anche con riferimento alla sentenza di secondo grado impugnata per Cassazione.

C. 1 → è espunto l'ultimo periodo che consente al contribuente di chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se questa può generare un danno grave e irreparabile, come previsto all'art. 47, c. 1.

La sospensione della sentenza di I grado e quella di II grado può essere chiesta anche dall'ente impositore nel caso in cui questo sia chiamato a restituire somme attraverso istanze di rimborso o con riferimento alle spese di lite, ai sensi dell'art. 68, comma 1, d.lgs. 546/1992, che considera immediatamente esecutive le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.

Si segnala la disparità della norma che, ai sensi dell'art. 15, c. 2-sexies, consente la riscossione delle spese di lite liquidate a favore dell'ente impositore solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, mentre il contribuente sembra legittimato a pretenderle anche con una sentenza non definitiva.

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

→ Segue Art. 62bis

C. 2 → la previsione come modificata, stabilisce che la data di trattazione della istanza di sospensione deve essere fissata per la prima camera di consiglio utile e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della medesima istanza; Della fissazione dell'udienza ne deve essere data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.